CITTÀ DI GRUGLIASCO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORIGINALE

Pos
Comp. RM

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 37

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RIFIUTI- TARI PER L'ANNO 2022 - SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE – SEZIONE TRIBUTI.

L'anno *duemilaventidue*, addì *ventisei* del mese di *Maggio* alle ore *18:45* presso la sala consiliare del palazzo comunale, convocato per determinazione del Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale del quale sono membri i signori:

		Pr	As			Pr	As
1	MONTA' ROBERTO - Sindaco	x		14	LORENZONI DARIO	x	
2	BOTTAZZI LELLA	x		15	MORETTI ELVIA	x	
3	CANNIA SANDRA		x	16	MUSARO' LUIGI	x	
4	CARIOSCIA ONOFRIO	x		17	PARODI GUIDO	x	
5	CATARINOLO SALVATORE	x		18	PERNECHELE EMANUELA	x	
6	CERRUTI CLAUDIO	x		19	PISANO MARCO	x	
7	CHKEIR FATIMA	x		20	PROIETTI CARLO	x	
8	DE PATTA AMEDEO	x		21	RISICATO NUNZIA	x	
9	DESIMIO MICHELE		x	22	SANFILIPPO SERAFINO GIANNI	x	
10	FIANDACA SALVATORE	x		23	SONCIN PIER PAOLO	x	
11	GARDINALI MARIA CRISTINA	x		24	TARSIA ROSA ROSSANA		x
12	INNAMORATO SALVATORE	x		25	ZUFFELLATO STEFANO		x
13	LOPEDOTE LUCIANO	x					

Al momento dell'assunzione di questa deliberazione sono presenti i Signori sopraindicati.
Assume la presidenza il Consigliere Salvatore Fiandaca .
Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. Paolo Morra.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 21 consiglieri su n. 25 assegnati, pone in discussione l'argomento sopra indicato, invitando a deliberare in merito.

PROPOSTA: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RIFIUTI- TARI PER L'ANNO 2022 - SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE – SEZIONE TRIBUTI

A RELAZIONE DELL'ASSESSORE AI TRIBUTI:

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha istituito a partire dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;

- la Legge 27 dicembre 2019, n.160 ha abolito a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Dato atto che la tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 704, della citata Legge n. 147/2013 è finalizzata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani;

Considerato in particolare che:

- a norma dell'articolo 1, comma 683, della citata Legge 147/2013: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)";

- i commi 650 e 651 del citato articolo prevedono che la tassa sia corrisposta in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte;

Dato atto che sussistono i presupposti di urgenza ed improrogabilità , ai snsi dell'art. 38 comma 5 del Tuel – Dlgs 267/2000, in quanto:

- *il termine ultimo per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe della Tari, fissato dalla norma al 31 dicembre dell'anno precedente, solo per l'anno 2022, è prorogato al 31 maggio, come da Circolare del Ministero dell'Interno n 19 del 2 marzo 2022;*
- *la norma stabilisce l'obbligatorietà di addivenire all'approvazione delle tariffe rifiuti entro il termine improrogabile di cui sopra stabilito per l'anno in corso nel 31 maggio.*
- *sussiste rischio di rilevante danno economico per l'amministrazione comunale in quanto un inadempimento o un ritardo nel provvedere all'approvazione delle tariffe comporterebbe l'impossibilità a richiedere il pagamento delle prestazioni rese per il servizio TARI per il 2022 provocando una totale o parziale mancata copertura dei costi inerenti al servizio in oggetto in contrasto con la vigente normativa che impone invece la copertura integrale dei costi con impossibilità di recuperare l'eventuale delta successivamente;*

Rilevato che

- all'articolo 1, i commi 651- 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo vigente, stabiliscono che il comune nella commisurazione della Tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

- l'art. 14, comma 9, del DL. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) semplificato o tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU) avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non deve necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma può essere basata su criteri presuntivi;

- l'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, ha permesso di derogare ulteriormente ai criteri del D.P.R. n. 158/1999, attribuendo al Comune la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli previsti dallo stesso decreto;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale nell'esercizio della potestà regolamentare dell'Ente, in continuità con il regime di prelievo della T.A.R.S.U. e della TARES, ha ritenuto opportuno confermare nella disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022, i criteri adottati per il regime di prelievo per le annualità precedenti per rendere omogenee e continuative le modalità applicative della tassa, avvalendosi della deroga di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, comunque nei rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/ 98/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

Rilevato che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, sulla base di apposito studio di rilevazione della produzione media dei rifiuti, conformemente a specifica relazione tecnica;

Dato atto che l' art.1, comma 683 della L. 147/2013 prevede che la deliberazione di approvazione delle tariffe della TARI presuppone l'intervenuta validazione del piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti;

Visti:

- il comma 527 art. 1 della legge 205/2017 che ha attribuito ad ARERA (Autorità Regolazione Energia Reti e Ambiente) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti;

- la deliberazione di ARERA n.443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

- la deliberazione n. 363/2021 di ARERA che ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF.

Richiamata la propria deliberazione n. 36 in data odierna ad oggetto: *Presa d'atto del Piano Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2022*, validato da Cados, per l'importo di € 5.701.406,00.

Dato atto che il le componenti fisse e variabili sono state determinate sulla base di quanto disposto dal metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999;

Visti i coefficienti da applicare secondo il succitato metodo normalizzato così come di seguito proposti:

COEFF. MINISTERIALE KA DPR 158/99 fisso

Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche: ***area nord misura fissa***

COEFFICIENTE MINISTERIALE KB DPR 158/99

Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche: ***valori minimi***

COEFF. MINISTERIALE KC DPR 158/99: Kc(ap) = MinKc(ap) + Ps . (MaxKc(ap) – MinKc(ap))

Kc Coefficiente potenziale produzione per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche: ***area nord: Ps =0.85%***
(fanno eccezione 4 categorie contraddistine ai n.22-23-24-27 per i quali si applica il valore minimo)

COEFF. MINISTERIALE KD DPR 158/99: Kd(ap) = MinKd(ap) + Ps . (MaxKd(ap) – MinKd(ap))

Kd Coefficiente di produzione Kg/mq per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche: ***area nord: Ps =0.85%***
(fanno eccezione 4 categorie contraddistine ai n.22-23-24-27 per i quali si applica il valore minimo)

AGEVOLAZIONE COSTI VARIABILI PER DIFFERENZIATA DPR 158/99

Agevolazione costi variabili alle utenze domestiche come "COSTI SMALTIMENTO EVITATO" *per raccolta differenziata:*
25,835% sulla quota variabile attribuita alle utenze domestiche

TOTALE PEF 2022		5.701.406,00 €
costi variabili da PEF	68,92%	3.929.409,02 €
costi fissi da PEF	31,08%	1.771.996,98 €

costi variabili attribuibili alle utenze domestiche	60,00%	3.357.645,41 €
abbattimento riduzione costi variabili per differenziata dpr 158/99	25,835%	609.097,69 €

costi variabili utenze domestiche considerati nel calcolo	44,51%	1.748.547,39 €

Determinate in conseguenza le tariffe TARI 2022, ottenute applicando i criteri sopra esposti, così come risultanti dal Piano Tariffario allegato alla presente deliberazione (allegato A) per farne parte integrante e sostanziale, assicurando la copertura integrale dei costi evidenziati dal Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di igiene urbana sul territorio comunale per l'anno 2022 come da presa d'atto con propria

deliberazione in data odierna;

Dato atto che, ai sensi del comma 688 della L 147/2013, si propongono le seguenti scadenze di pagamento in quattro rate:
31 agosto, 30 settembre, 31 ottobre, 2 dicembre 2022, mentre la scadenza per il pagamento in unica soluzione è stabilita al 30 settembre 2022;

Rilevato che l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo contestualmente che tali regolamenti/aliquote, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

Visto l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

Dato atto pertanto, che l'approvazione dei Regolamenti e delle tariffe della TARI per l'anno 2022, può essere deliberata dai Comuni entro il termine del 31 maggio 2022;

Dato atto che il responsabile di procedimento è la dott.ssa Roberta Morra, Funzionario PO dell'Ufficio Tributi e Responsabile del Tributo TARI.

Dato atto che la presente deliberazione è stata discussa nella seduta della commissione Consiliare del 24 maggio;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Visti inoltre:
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- l'art. 42 del Tuel – Dlgs 267/2000

Per le sovraesposte motivazioni si propone affinché il Consiglio Comunale

DELIBERI

1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **Di dare atto** che sussistono i presupposti di urgenza ed improrogabilità , ai sensi dell'art. 38 comma 5 del Tuel - Dlgs 267/2000 in quanto:

il termine ultimo per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe della Tari, fissato dalla norma al 31 dicembre dell'anno precedente, solo per l'anno 2022, è prorogato al 31 maggio, come da Circolare del Ministero dell'Interno n 19 del 2 marzo 2022;

la norma stabilisce l'obbligatorietà di addivenire all'approvazione delle tariffe rifiuti entro il termine improrogabile di cui sopra stabilito per l'anno in corso nel 31 maggio.

sussiste rischio di rilevante danno economico per l'amministrazione comunale in quanto un inadempimento o un ritardo nel provvedere all'approvazione delle tariffe comporterebbe l'impossibilità a richiedere il pagamento delle prestazioni rese per il servizio TARI per il 2022 provocando una totale o parziale mancata copertura dei costi inerenti al servizio in oggetto in contrasto con la vigente normativa che impone invece la copertura integrale dei costi con impossibilità di recuperare l'eventuale delta successivamente.

3. **Di approvare** le tariffe Tari per l'anno 2022 come riportate nella tabella A allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione e i relativi coefficienti del metodo normalizzato;
4. **Di approvare** le seguenti scadenze di pagamento in quattro rate:

   31 agosto, 30 settembre, 29 ottobre, 2 dicembre 2022;
   30 settembre 2022 scadenza per il pagamento in unica soluzione;

5. **Di dare** atto che le tariffe di cui alla presente proposta di deliberazione decorreranno dal 1° gennaio 2022;
6. **Di dare atto** che per quanto non espressamente previsto dal regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;
7. **Di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it nei termini di legge;
8. **Di pubblicare** la presente deliberazione sul sito internet del Comune;
9. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, al fine di al fine di poter procedere tempestivamente con la predisposizione e la bollettazione degli avvisi di pagamento TARI per l'anno 2022;

RM/rm

Si dà atto che assiste alla seduta odierna di Consiglio Comunale il Segretario Generale della Provincia di Asti Dott. Paolo Morra, in sostituzione del Segretario Generale Dott. Luca Costantini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.n. 267/2000 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Dato atto degli interventi espressi dai consiglieri, che risultano integralmente registrati su supporto informatico, con relativa trascrizione;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della IV commissione consiliare, riunitasi in data 24/05/2022;

Procedutosi a votazione in forma palese espressa mediante votazione elettronica, la stessa viene annullata per motivi tecnici intervenuti;

Pertanto, il Presidente indice nuovamente la votazione;

Si procede, quindi, nuovamente, alla votazione in forma palese espressa mediante alzata di mano, il cui esito viene proclamato dal Presidente nelle seguenti risultanze::

PRESENTI:	n. 21	
ASTENUTI	n. 2	Cerruti e Proietti
VOTANTI	n. 19	
Voti favorevoli	n. 18	
Voti contrari	n. 1	Risicato

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione così come trascritta.

SUCCESSIVAMENTE

Procedutosi a votazione in forma palese espressa mediante votazione elettronica, il cui esito viene proclamato dal Presidente nelle seguenti risultanze:

PRESENTI :	n. 21	
ASTENUTI	n. 2	Cerruti e Proietti
VOTANTI	n. 19	
Voti favorevoli	n. 18	
Voti contrari	n. 1	Risicato

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma del D.Lgs. 267/2000 – Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	IL SEGRETARIO GENERALE
Salvatore Fiandaca	Dott. Paolo Morra

(atto sottoscritto con firma digitale)